

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 23.485 - RACC. N.7.318

STATUTO

della Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA AGRICOLA SPAZIO - SOCIETA' COOPERATIVA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa denominata:

"Cooperativa Agricola Spazio – Società cooperativa ",

con sede nel comune di Trevignano (TV).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2030.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Scopo fondamentale della Società, retta dai principi della mutualità e senza alcuna finalità speculativa, è quello di prestare servizi ai soci, dimostrando, con iniziative concrete come, attraverso la cooperazione, possano essere risolti i vari problemi dell'agricoltura, anche in relazione alla realtà dell'Unione Europea.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

L'attività della Cooperativa - che viene svolta, in Italia ed all'estero, nel rispetto di tutte le norme inerenti la materia - consiste nel:

- a) acquistare, per poi distribuire, tutti i mezzi tecnici necessari alla gestione dell'azienda agricolo-zootecnica (ad esempio concimi, sementi, fitofarmaci, mangimi, carburanti, lubrificanti, macchine agricole ed attrezzature);
- b) raccogliere, conservare, trasformare e commercializzare la produzione (totale o parziale) delle aziende socie o che ne richiedano il servizio;
- c) gestire aziende agricole o agrituristiche in genere;
- d) fornire l'assistenza tecnico-produttiva, finanziaria e commerciale per la migliore gestione dell'azienda agricola, direttamente o tramite strutture adeguate allo scopo soprattutto di orientare verso produzioni biologiche e di qualità;
- e) attivare, per i soci, i servizi di sostituzione secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 797/85, recepito dalla legislazione italiana e dalla Regione Veneto con la Legge Regionale n. 230/86 e successivi regolamenti;
- f) assumere mandati di agenzia, sia direttamente che indirettamente, per prodotti inerenti vari mezzi tecnici utili alle produzioni agrozootechiche;
- g) assumere mandati di agenzia, direttamente o indirettamente, di compagnie assicurative, con la possibilità di aprire sub-agenzie nel territorio assegnato dalle compagnie di assicurazioni mandanti;
- h) acquistare ed allevare, per la cessione ai soci e la vendita per conto degli stessi, animali di qualsiasi specie, in particolare animali da latte, da riproduzione e da "carne", anche dai Paesi dell'Unione Europea e dai Paesi extra-comunitari, eseguendo le relative operazioni finanziarie e valutarie e chiedendo agli organismi competenti i titoli e/o le autorizzazioni valide per l'importazione;

- i) raccogliere, stoccare e riciclare i rifiuti derivanti dalla normale attività produttiva delle aziende agricole (quali, ad esempio, oli usati, batterie, contenitori di fitofarmaci, plastiche ed altri rifiuti speciali e/o tossico nocivi), al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'ambiente rurale;
- l) gestire: impianti per la produzione e la commercializzazione dei mezzi tecnici per l'agricoltura e per la produzione di mangimi; centri per la distribuzione di carburanti, lubrificanti ed altri prodotti petroliferi; stoccaggi per la raccolta dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, ed altri servizi energetici;
- m) assistere i soci nelle esigenze tecnico-produttive attraverso prove sperimentali e dimostrative, istituendo e appoggiando corsi di qualificazione professionale, direttamente o in collaborazione con istituti preposti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa potrà altresì compiere - non in via prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio; potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n.59/1992 e successive modifiche.

La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge, come sarà precisato in apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, su proposta degli amministratori.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte quelle persone, fisiche o giuridiche, che sono in grado di contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, coloro che siano produttori agricoli.

Possono, inoltre, essere soci tutte le persone, fisiche o giuridiche, che sono consumatori dei prodotti commercializzati o trattati dalla cooperativa, gli utenti dei servizi e delle attività che la stessa propone.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che svolgono attività imprenditoriale in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione che accerti essere l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, precisando, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;
- b) l'attività svolta;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto (con espresso riferimento all'accettazione della clausola arbitrale) e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e la data di costituzione;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- d) il nominativo della persona delegata alla rappresentanza;
- e) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicarlo agli interessati, indicandone i motivi.

Il proponente può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della sua prima convocazione successiva all'istanza.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
 - delle quote sottoscritte;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori, anche per la sottoscrizione di nuove quote di capitale;
- b) all'osservanza dello statuto, del regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a ricorrere ai servizi gestiti dalla cooperativa ed a conferire alla cooperativa la produzione agricolo-zootecnica secondo i programmi della Cooperativa e di quanto stabilito con apposito Regolamento interno.

Art. 8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote, ciascuna del valore nominale minimo di € 25= (Euro venticinque), fermo restando il valore di € 5,16= (Euro cinque e centesimi sedici) per ciascuna delle quote sottoscritte in conformità alla normativa vigente all'epoca (salva la possibilità di ristrutturazione o diversa articolazione di detto valore, con successivo regolamento interno).

Ciascun socio non può detenere una quota di valore superiore ai limiti fissati dalla legge.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio "cooperatore" che intende trasferire, anche in parte, la propria quota, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio, che non abbia avuto risposta, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

In caso, invece, di provvedimento che neghi l'autorizzazione (che deve essere motivato), il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della sua comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, nonché, se il socio è persona fisica, per causa di morte e, se il socio è diverso da persona fisica, per scioglimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società e gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi fra i soci;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo diversa determinazione che fosse presa dal Consiglio di Amministrazione in base ad oggettive valutazioni dei diritti e degli obblighi sia della cooperativa che del socio.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, rivalutata con le modalità oltre precisate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, idonea documentazione (o atto notorio), dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, qualora ne facciano richiesta, subentrano nella partecipazione del socio defunto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

In caso di pluralità di eredi che richiedano l'ammissione -- salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno e la Società consenta la divisione -- deve essere nominato un rappresentante comune.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate (e rivalutate con le modalità in prosieguo indicate), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo, destinato ad incremento della riserva legale indivisibile.

Il pagamento della quota sarà effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote ai soci receduti od esclusi o agli eredi del socio defunto, se lo stesso non è chiesto entro i cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il loro valore sarà assegnato alla riserva legale, su delibera del Consiglio di amministrazione.

I soci per i quali il rapporto sociale si scioglie per i motivi indicati nell'articolo relativo all'"esclusione" (ad eccezione del motivo precisato nella lettera "a" di detto articolo), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, se prevista nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della loro partecipazione.

La Cooperativa può -- anche fuori dai limiti indicati all'art. 1243 del codice civile -- compensare il suo credito derivante da penali, risarcimento danni e prestazioni fornite ai soci, con il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal pagamento delle prestazioni ricevute dai soci e dal rimborso dei prestiti.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, i soci uscenti e gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la stessa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, per i quali non si applicano nè i requisiti di ammissione nè le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 16 (Conferimento dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori, costituenti il fondo per il potenziamento aziendale, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25= (Euro venticinque) ciascuna, fermo restando il valore di € 5,16= (Euro cinque e centesimi sedici) per ciascuna delle azioni sottoscritte in vigenza di diversa normativa (e salva la possibilità di ristrutturazione o diversa articolazione di detto valore, con successivo regolamento interno).

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, come consentito dall'art. 2346 del codice civile e, pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro soci.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei soci sovventori possono essere cedute con effetto verso la Società, previa comunicazione agli Amministratori, contenente gli elementi identificativi della cessione.

Gli Amministratori, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno indicare al socio un'altra persona da loro "gradita", al quale dovranno essere cedute le azioni.

In caso di mancata indicazione degli Amministratori, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L' emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, nella quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse, sulla base di quanto viene proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) il termine minimo di durata del conferimento (scaduto il quale vi è il diritto di recesso per i soci sovventori);
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, nei limiti delle leggi vigenti;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i sottoscrittori, ivi compresi i sottoscrittori che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile, formato dalle quote dei soci cooperatori (del valore minimo di euro 25, salvo quanto sopra precisato per le quote di € 5,16);
- b) dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori, confluyente nel Fondo per il potenziamento aziendale, formato dalle azioni di euro 25 ciascuna, salvo quanto sopra precisato per le azioni di € 5,16;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, con il valore delle quote e delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci defunti e con il valore del sovrapprezzo;

- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sugli utili, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore al 30%;
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 59 del 31 gennaio 1992;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 8 della citata legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi a soci cooperatori e sovventori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge.

Art. 21 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica .

I ristorni saranno ripartiti tra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra cooperativa ed il socio stesso.

I criteri e le modalità di determinazione ed erogazione dei ristorni verranno definiti con un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, il quale potrà prevedere l'impegno del socio a non prelevare tutto o parte dei ristorni iscrivendo per pari importo un finanziamento infruttifero, anche non proporzionale alle quote del capitale sociale detenuto da ciascun socio, destinato a finanziare il programma degli investimenti produttivi.

Sul valore dei ristorni potrà essere effettuata, previa delibera del Consiglio di Amministrazione ratificata dall'Assemblea, una trattenuta che sarà portata per ciascun socio ad aumento della sua quota di partecipazione al capitale sociale fino a quando questa raggiungerà il limite massimo previsto dalla legge; oltre tale limite l'importo della trattenuta confluirà in un fondo finanziamento alla Società che sarà infruttifero salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 23 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli

Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea potrà essere convocata in qualsiasi luogo purché in Italia.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione di azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori, determinando i compensi, anche per i membri del Comitato Esecutivo, se nominato;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, determinandone i compensi;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, ove nominati.
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi suindicati.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo del voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori .

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria, delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite (qualunque sia l'argomento da trattare) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti (direttamente o mediante rappresentante), mentre per l'elezione degli organi sociali sarà seguito il criterio della "graduatoria". Sono salvi i diversi "quorum" richiesti da norme inderogabili.

Art. 26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 27 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio (singolo o associato), ha un solo voto, indipendentemente dalla quota sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore, sindaco o dipendente della società o di società alla stessa comunque collegate.

Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano alla sua impresa.

Art. 28 (Presidenza dell' Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente, nonchè, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina anche il segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile, da un minimo di cinque a un massimo di quindici, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

Possono essere nominati anche i soci sovventori ed anche i terzi, ma la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Qualora gli Amministratori scaduti e non rieletti fossero esposti con garanzie personali verso terzi, nell'interesse della società, i nuovi Amministratori sono obbligati a sollevarli da dette garanzie, che saranno da loro assunte.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Al momento dell'accettazione della loro nomina, gli Amministratori dovranno accettare in modo espresso la clausola arbitrare prevista dal presente statuto.

Art. 30 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti, o ad un Comitato esecutivo, formato da tre a cinque Consiglieri, determinando il contenuto della delega e le eventuali modalità di esercizio.

Non possono delegarsi le delibere precisate dall'art. 2381 del codice civile, nonché le decisioni in tema di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

I delegati, ogni sessanta giorni, devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta, invece, al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori ai quali siano stati attribuiti particolari compiti.

Agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 34 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione potrà conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri

Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Art. 35 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, se nominato dall'Assemblea (volontariamente o per obbligo di legge) si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora non siano superati i limiti dimensionali di cui all'art. 2477 c.c. e non sia stato istituito il collegio sindacale, il controllo contabile, se obbligatorio per legge, viene attribuito ad un revisore contabile iscritto nel Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al momento dell'accettazione della loro nomina, i Sindaci dovranno accettare in modo espresso la clausola arbitrale prevista dal presente statuto.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

I liquidatori devono accettare espressamente la clausola arbitrale prevista nel presente statuto.

Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato (come sotto indicato) e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dalla legge 59/1992.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi di legge. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 39 (Requisiti mutualistici)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato ed è senza fini di speculazione privata. Riguardo i rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare la parità di trattamento dei soci, a parità di loro apporto qualitativo e quantitativo.

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque in misura superiore a quanto previsto dalla legge per il riconoscimento dei benefici fiscali.

E' anche vietata la remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente offerti ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Il Patrimonio sociale, ad eccezione delle quote rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento per i casi di recesso o di esclusione del socio, non è mai ripartibile

tra i soci.

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione previsti dall'art. 11 della Legge 59/1992.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita della Cooperativa o al suo scioglimento, nel rispetto dei requisiti mutualistici.

*** I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 (Clausola Arbitrale)

Le controversie sorgenti fra i soci o tra i soci e la società ed aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

L'arbitro decide secondo diritto.

L'arbitro decide nel termine di mesi tre dall'accettazione, salvo che il termine sia prorogato per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento dell'accettazione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. L'arbitro, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

La parte che attiva la procedura, deve anticipare le relative spese.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti per le società cooperative a mutualità prevalente e, per quanto non espressamente previsto dal titolo VI del codice civile (contenente la "disciplina delle società cooperative"), si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni .

Firmato: Manzan Carlo

Rita Dominijanni Notaio